

# Convegno Nazionale Dirigenti e Commissari Tecnici Sportivi

## Mantova sabato 5 ottobre 2013

Al Convegno hanno partecipato oltre trecento Dirigenti degli Organi Federali, nell'accogliente Auditorium, da anni sede accogliente di questo grande appuntamento federale.

All'entrata i Dirigenti e Commissari Tecnici Sportivi dopo le registrazioni e il lascito del diploma di partecipazione per gli accreditati formativi, si sono portati all'interno dell'ampia sala, in un clima sereno e festante.

Il saluto di benvenuto ai convenuti è avvenuto a cura di Angelo Regattieri-Presidente del Comitato di Mantova, ha fatto seguito il Presidente Nazionale Dott. Giuseppe Colantonio per l'introduzione ai lavori, iniziati alle ore 9:20.

Relatori del Convegno: Dott. Soraya Farina, Dott. Giuseppe Colantonio, Avv. Guidi Alberto.

Diversi sono stati gli interventi sui temi trattati agli stessi sono stati esauritive le relative risposte.

Durante il Convegno al Presidente del Comitato di Vicenza, Enea Francesco in qualità di organizzatore della 2<sup>a</sup> Europiade è stata data la possibilità di entrare brevemente nel merito di questo evento.


Il Convegno si è concluso alle ore 13:00. Ha fatto seguito, presso il Circolo Acli di San Biagio (MN) il convivio, a conclusione dei lavori.

### SINTESI DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Come saprete la giornata di formazione del 05 ottobre 2013 in Mantova ha avuto per tema:

- abrogazione decreto Balduzzi in materia di certificazione sanitaria per attività ludico motoria,
- linee guida sulla dotazione e utilizzo defibrillatori semiautomatici,
- considerazioni sullo stato dell'arte

Pur con una importante presenza dei Dirigenti periferici e con una distribuzione di un materiale base, riceviamo ancora richieste di chiarimenti in merito. Fatte salve i comunicati ufficiali e le disposizioni operative che intenderà emanare la Presidenza nazionale, si ritiene fare cosa utile richiamare alcuni concetti fondamentali.



Sabato 5 ottobre, presso l'Auditorium del Monte dei Paschi di Siena, il Via Luzio a Mantova, si è svolto il tradizionale Convegno Nazionale di formazione per Dirigenti e Commissari Tecnici Sportivi,

### Temi del Convegno:

- abrogazione del Decreto Balduzzi in materia di certificazione sanitaria per attività ludico motoria,
- linee guida sulla dotazione e utilizzo defibrillatori semiautomatici,
- considerazioni sullo stato dell'arte.

Il Decreto conosciuto ha provveduto a disciplinare con l'art.2 i NON TESSERATI alle Federazioni Sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI intendendosi come tali coloro che, pur non essendo tesserati a tali Organismi, praticano comunque attività amatoriale e non occasionale e questo in quanto per i tesserati a tali filiere esisteva già una normativa.

### Rileggiamolo per memoria

#### ART. 2 - comma 1 -

#### Definizione dell'attività amatoriale

Ai fini del presente decreto è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata

da soggetti non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

Come comunicato dalla Segreteria Nazionale il Parlamento in sede di conversione del D.L. 21-16-2013 n. 69 - legge di conversione 09/08/2013 n. 98 ha abrogato riformulandolo sia l'art. 7 comma 11 del D.L. 13/09/2012 n. 158 e sua conversione e sia



il Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2012.

Diamone insieme lettura per identificare la situazione che si è ripristinata che è sostanzialmente quella "quo ante".

D.L. 21-6-2013 n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144, S.O. D.L. 21-06-2013.

Art. 42-bis Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria.

**IN VIGORE  
DAL 21 AGOSTO 2013**

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazien-

ti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.

Non vi è alcun problema per identificarci con la attività ludico motoria presente nel decreto, che poi è quella principe perseguita dallo Statuto della F.I.A.S.P. che ha per scopo principale di sviluppare l'amore per lo sport rivolto ai valori della fratellanza, della amicizia e della famiglia per favorire, nella pratica motoria un processo di socializzazione che si misura nel piacer e nel rispetto della natura, pertanto la corretta omologazione delle manifestazioni delle società e gruppi affiliati ed il loro corretto svolgimento in base al Regolamento Federale, fanno sì che i nostri soci le nostre società non sono interessate alle certificazioni sanitarie per le attività ludico motorie, come dispone il citato art. 42 bis.

**Art. 4 - Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva**

1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate

dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato è rilasciato dai medici di cui all'art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito

**2. Evidenziamo:**

la partecipazione di non tesserati a tutto il mondo delle filiere nazionali, quindi i nostri soci sia ordinari che occasionali, qualora partecipano alle manifestazioni patrocinate dai suddetti organismi, anche se le stesse le definissero ludico motorie, per percorsi superiori a 20 km potranno vedersi chiedere il certificato medico, come gli stessi nostri soci potranno vedersi chiedere il certificato del medico di base per partecipare a manifestazioni organizzate da enti i società in filiere Nazionali CONI ed parificate.

È evidente che il certificato è connesso al patrocinio dell'Organizzatore ed alla qualifica di non tesserato alle stesse altrimenti il certificato è già dato obbligatoriamente per posseduto.

Nulla dicendo per Federazioni fuori filie-





ra e per gli organizzatori affiliati a tali federazioni, che organizzano percorsi superiori 20 km questa obbligazione che ripete riguarda i partecipanti è estranea alle nostre manifestazioni. D'altronde nessun onere o limitazione può essere imposto alla persona se non previsto dalla legge.

**Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici. "Riferimenti normativi"**

**L'art. 5 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2013**

Comma 1. Ai fini del presente decreto si intendono società sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell'art.90 della legge 27 dicembre 2002 n.289 e successive modificazioni ed integrazioni.

**L'art. 90 comma 14 l. n.289/2002**

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono es-

sere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

**Art.5 D.M. comma 3** - Le società di cui al comma 1 si dotano di defibrillatori automatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto.

**Art.5 D.M. comma 5** - Le società dilettantistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

**La Deliberazione n. IX /4717 del 23/012013 della giunta Regionale della Lombardia.**

**Le deliberazioni similari assunte con coordinamento sovragiornale da Veneto, Emilia Romagna, Marche hanno assunto Determinazioni in ordine alle linee guida su l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DEA) molto simili all'Allegato E del D.M.**

Con questi riferimenti possiamo per il momento limitarci a constatare:

\*\* che avendo fatto riferimento all'art. 90 comma 14 l. n.289/2002 questo Decreto vale sia per le società, che per le Associazioni nel senso più lato del termine, riconosciute e non riconosciute, affiliate o non affiliate ad Federazioni Nazionali,

\*\* che l'obbligo di dotarsi si subordina e compendia con le linee guida dell'allegato E, che le linee guida del D.M. come d'altronde quelle delle delibere regionali parlano di strutture, di impianti sportivi, ecc. ma cosa più importante danno i criteri per realizzare un progetto che preveda:

- la presenza del personale formato e pronto ad intervenire,
- l'addestramento continuo,
- la presenza di un DEA e la facile accessibilità,
- la gestione e manutenzione DEA,
- la condivisione dei percorsi con il sistema di emergenza territoriale locale 118.

La questione è di tale complessità che lo stesso legislatore ha fissato entro 30 mesi la attuazione del decreto da parte delle società .

È quindi per noi fondamentale seguire le raccomandazioni espresse in merito da quasi tutte le Regioni, come per citare le raccomandazioni sulla collocazione dei DEA ove la Deliberazione della Regione Lombardia Regionale recita:

È obbligatoria la presenza di un DEA operativo sui mezzi di soccorso che prestano assistenza a manifestazioni sportive o eventi organizzati per i quali è prevista dalla normativa vigente o da regolamenti specifici un'assistenza sanitaria.

Obbligazioni analoghe si trovano in altre delibere regionali.

Ora ben sappiamo che le leggi regionali in materia di manifestazioni sportive anche non competitive richiedono la presenza di almeno una ambulanza.

Pertanto come altre volte detto e raccomandato dalla federazione chiediamo obbligatoriamente la presenza di ambulanza con a bordo il DEA.

Ciò è affermato anche in un comunicato nella pagina conilombardia.it ove si afferma che, "in attesa delle determinazioni legislative nazionali, non sussiste in questo momento l'obbligo della dotazione di un DEA da parte delle Società Sportive in Regione Lombardia".